

TI_GERICHTE 12.2017.83 vom 14. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.83

FR: TI_GERICHTE 12.2017.83 du 14 août 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2017.83 del 14 agosto 2018

Regeste

Lavoro - disdetta abusiva - indennità

Erwägungen

E. 7

Il Pretore aggiunto, dopo aver rammentato che in base alla giurisprudenza (DTF 125 III 70 consid. 2a) il datore di lavoro che provoca o non impedisce un danno fisico a un lavoratore e contravviene con ciò all'art. 328 CO non può giustificare il licenziamento di quest'ultimo con le conseguenze della violazione contrattuale da lui stesso commessa, ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento dell'attore, motivato con il lungo periodo d'inabilità causato - come si è visto - dalla convenuta (doc. R), dovesse essere considerato abusivo. Riassunte le condizioni per l'attribuzione di un'indennità per licenziamento abusivo ex art. 336a CO, che non poteva superare le 6 mensilità, e tenuto conto delle circostanze del caso, e meglio da una parte del fatto che durante il contratto l'attore si era dimostrato attaccato al lavoro e agli interessi della convenuta, del fatto che questi si era messo a disposizione e si era impegnato nel limite del possibile ad attutire le ripercussioni sul lavoro dei due infortuni professionali di cui era stato vittima senza colpa, del fatto che costui aveva regolarmente tenuto informato la convenuta sull'evoluzione della sua inabilità lavorativa sollecitando anche l'assicuratore infortuni a fare chiarezza sul suo stato e sul procedere terapeutico per poter dare alla controparte dei tempi concreti di rientro (testi L _____ e T _____, interrogatorio dell'attore, richiamo dalla S _____), del fatto che la convenuta per tutta risposta non aveva fatto nulla per rassicurarlo e per agevolare il suo rientro dopo l'infortunio (interrogatorio dell'attore) ed anzi lo aveva licenziato senza alcun preavviso o remora, del fatto che l'attore, non potendo cercare una nuova occupazione a causa dei postumi dell'infortunio, si era visto costretto a rivolgersi alla pubblica assistenza per mantenere la sua famiglia con due figli in giovane età e d'altra parte del fatto che la relazione professionale tra le parti era stata di breve durata tant'è che il contratto, sia pure preceduto da una collaborazione interinale nei due anni precedenti, perdurava da soli due anni, il giudice di prime cure ha concluso che all'attore potesse essere riconosciuta un'indennità per licenziamento abusivo di fr. 30'000.-, pari a circa 5 mensilità di fr. 6'258.30.

E. 7.1

In questa sede la convenuta ha sostenuto che il motivo che aveva portato alla disdetta del contratto di lavoro non era stato tanto l'assenza dell'attore riconducibile all'incidente del 17 dicembre 2013 quanto quella dovuta all'incidente del 26 aprile 2013, per cui il licenziamento dell'attore, notificato diversi mesi dopo la scadenza del termine di protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, non era abusivo. La censura dev'essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine non essendo mai stata sollevata in precedenza (art. 317

cpv. 1 CPC). Ma sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, visto e considerato che l'assenza dell'attore conseguente all'incidente del 17 dicembre 2013 era incontestabilmente il motivo principale che aveva indotto la convenuta a disdire il contratto: l'infortunio del 26 aprile 2013, per altro già più lontano nel tempo, ha in effetti comportato un'inabilità lavorativa del 100% solo a singhiozzo fino al 2 luglio 2013 e del 50% fino al 17 dicembre 2013 (ossia complessivamente per 2 mesi e 6 giorni, ma solo "a singhiozzo", al 100% e per 5 mesi e 15 giorni al 50%), mentre quello del 17 dicembre 2013 ha provocato un'inabilità lavorativa del 100% fino alla data del licenziamento, il 15 maggio 2014, ossia per 4 mesi e 28 giorni, di modo che il secondo periodo d'assenza, oltretutto ancora perdurante a quest'ultima data senza che si potesse prevedere una sua prossima scadenza, risultava pure più lungo, rapportato a un'attività al 100%, del primo e di fatto andava a cumularsi a quest'ultimo aggravando ancor più la situazione della convenuta.

E. 7.2

La convenuta ha in seguito censurato l'attribuzione all'attore di un'indennità per licenziamento abusivo pari a circa 5 mensilità, lamentando in primo luogo il fatto che il Pretore aggiunto non avesse specificato i motivi alla base del suo giudizio. A torto. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., offre in effetti una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all'art. 238 lett. g CPC. Esso impone all'autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l'hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Nel caso di specie la motivazione della decisione pretorile in merito all'entità dell'indennità per licenziamento abusivo, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere in quel senso, tanto più che la convenuta è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell'appello qui in esame.

E. 7.3

La convenuta ha in ogni caso rilevato che alla luce di tutte le circostanze del caso, che a suo dire sarebbero in parte diverse da quelle accertate dal Pretore aggiunto, e conformemente alla giurisprudenza in materia, l'attribuzione all'attore di un'indennità per licenziamento abusivo pari ad una (fr. 5'500.-) o al massimo due mensilità (fr. 11'000.-) sarebbe stata maggiormente adeguata.

E. 7.3.1

Le circostanze poste dal giudice di prime cure alla base del giudizio sull'ammontare dell'indennità per licenziamento abusivo a favore dell'attore sono state censurate dalla convenuta solo nella misura in cui era stato accertato che essa non aveva fatto nulla per assicurarlo e per agevolare il suo rientro dopo l'infortunio e nella misura in cui era stato appurato che l'attore si era visto costretto a rivolgersi alla pubblica assistenza. In merito alla prima circostanza la convenuta ha evidenziato che la stessa non era stata minimamente provata, le affermazioni rese dallo stesso attore nel suo interrogatorio non essendo ancora sufficienti allo scopo: la censura, invero di portata assai limitata, può tutto sommato essere accolta. In merito alla seconda questione essa ha contestato che l'attore a seguito dei fatti si sia visto costretto a rivolgersi alla pubblica assistenza, sennonché, a parte il fatto che in duplice non aveva contestato l'assunto in tal senso reso dall'attore con la replica (a p. 12),

ciò che costituisce già un'ammissione processuale, si osserva che dagli atti di causa, segnatamente da quelli relativi alla domanda di gratuito patrocinio dell'attore (inc. n. SO.2015.688), risulta inequivocabilmente che già tra l'aprile e il maggio 2015 egli ha beneficiato di prestazioni assistenziali da parte del Comune di _____ rispettivamente del Soccorso Svizzero d'inverno, tanto più che dalla documentazione da lui poi prodotta in sede conclusionale a sostegno delle pretese salariali sorte dopo il giugno 2015 si evince che altre prestazioni assistenziali gli erano state versate da agosto a novembre 2015 (doc. AN). È invece a ragione che la convenuta ha rilevato che il contratto non era stato immediatamente disdetto dopo la scadenza del termine di protezione di 90 giorni dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, ma quasi due mesi dopo, ed ha chiesto di tenerne pure conto.

E. 7.3.2

Alla luce delle circostanze del caso, così parzialmente corrette, e della giurisprudenza in materia (a questo proposito si osserva che le decisioni qui menzionate dalla convenuta non erano rilevanti, le sentenze TF 12 novembre 2014 4A_384/2014 e 13 gennaio 2017 4A_401/2016 non avendo per oggetto casi analoghi al presente, mentre la sentenza TF 4 dicembre 2015 4A_437/2015, di per sé relativa a un caso assai simile, non esprimendosi però sull'entità dell'indennità da riconoscere), l'attribuzione all'attore di un'indennità per licenziamento abusivo di fr. 30'000.-, pari a circa 5 mensilità, appare eccessivamente generosa e deve essere corretta. Tenuto conto in particolare del fatto che il contratto di lavoro era durato solo due anni e che la convenuta non lo aveva immediatamente disdetto dopo la scadenza del termine di protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, l'attribuzione all'attore, a cui non potevano essere formulati rimproveri particolari, di un'indennità per licenziamento abusivo di fr. 18'000.-, pari a circa 3 mensilità, appare così maggiormente consona alla reale situazione.

E. 8

Il Pretore aggiunto ha infine passato in rassegna le pretese per risarcimento del danno patrimoniale fatte valere dall'attore (costituite, di fatto, dalle perdite salariali da lui subite ex art. 328 e 97 CO dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2015 di fr. 14'769.15, dalla perdita ex art. 328 e 97 CO del bonus e della partecipazione agli utili societari 2014 di fr. 2'560.- e dalle spese legali preprozessuali di fr. 3'856.70), giungendo alla conclusione che le stesse, anche quelle poi aggiunte in sede conclusionale senza che la convenuta avesse avuto da ridire (costituite, di fatto, dalle perdite salariali subite dall'attore dal 1° giugno 2015 al 1° aprile 2016 di fr. 35'544.70), erano pienamente fondate. Tutte queste pretese, esposte dall'attore in modo preciso e dettagliato in fatto e in diritto, erano in effetti state contestate dalla convenuta solo in modo generico, il che non era sufficiente, ritenuto che le pretese per perdite salariali avevano pure trovato conferma nella documentazione agli atti (doc. D1, T, AG e AI).

E. 8.1

In questa sede la convenuta ha contestato il fatto che il giudice di prime cure abbia attribuito all'attore fr. 9'877.- con riferimento alle perdite salariali da lui subite da gennaio a dicembre 2014.

E. 8.1.1

Essa ha innanzitutto sostenuto che l'attore, con riferimento a quelle pretese, sarebbe già stato liquidato con le prestazioni erogate dalla S_____ fino al 1° gennaio 2015, rispettivamente potrebbe al più pretendere, fino al 31 agosto 2014, solo il 10% del salario

che essa non gli aveva allora versato. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata destinata all'insuccesso anche nel merito, non tenendo minimamente conto del fatto che alla convenuta era stato in realtà rimproverato di essere responsabile dell'infortunio del 17 dicembre 2013 e dunque del danno che aveva in tal modo causato all'attore, costituito dalla differenza tra quanto costui avrebbe percepito senza l'infortunio (il 100% del salario) e quanto ha effettivamente incassato a seguito dello stesso (il 90% del salario fino al 31 agosto 2014 e in seguito, fino al 31 dicembre 2014, le prestazioni erogate dalla S_____ e dalla cassa di disoccupazione).

E. 8.1.2

Essa ha quindi osservato che le pretese azionate dall'attore e poi accolte dal Pretore aggiunto sarebbero state esposte al lordo anziché al netto. La censura, per altro illustrata in modo del tutto carente (tant'è che nemmeno erano state riportate le circostanze di fatto rilevanti, segnatamente il calcolo proposto dall'attore poi ammesso dal giudice di prime cure) e con ciò in modo irritato (art. 311 cpv. 1 CPC), è nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Oltretutto, come rilevato dal Pretore aggiunto, le pretese fatte valere dall'attore, che - si aggiunga qui - stante la difficoltà di poter fornire un calcolo preciso erano state esposte con dei calcoli un po' semplicistici (cfr. petizione p. 10 e 12), senza che la convenuta avesse però avuto da ridire al proposito, non erano state validamente contestate da quest'ultima ed avevano pure trovato conferma nella documentazione agli atti, senza che quel suo assunto sia qui stato censurato. In tali circostanze la convenuta è malvenuta a lamentare ora il fatto, neppure provato, che il calcolo esposto a suo tempo dall'attore si fonderebbe su importi al lordo e comporterebbe un indebito arricchimento a suo danno, tanto più che la stessa neppure ha per finire indicato come quelle pretese avrebbero dovuto essere modificate.

E. 8.2

La convenuta ha pure rimproverato al Pretore aggiunto di aver riconosciuto all'attore fr. 40'436.85 per perdite salariali subite successivamente al 1° gennaio 2015 (fr. 4'892.15 da gennaio a maggio 2015, fr. 32'162.45 da giugno a novembre 2015 e fr. 3'382.25 da dicembre 2015 ad aprile 2016).

E. 8.2.1

A tale proposito, essa ha sostenuto che dopo il 1° gennaio 2015 l'attore, alla luce degli accertamenti della S_____ (doc. O), sarebbe stato abile al lavoro al 100%. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che in precedenza la convenuta non aveva contestato il fatto, addotto dall'attore in petizione (p. 12) e in replica (p. 10 seg.) rispettivamente comprovato documentalmente (cfr. in particolare doc. AL e AM), che egli sarebbe stato invece inabile al lavoro anche nel periodo successivo e meglio al 100% fino al 31 ottobre 2015 ed al 50% fino al 30 novembre 2015, nonché il fatto, a sua volta addotto dall'attore in replica (p. 10) e da lei contestato per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che quella sua inabilità al lavoro sarebbe in relazione di causalità con l'infortunio del 17 dicembre 2013.

E. 8.2.2

Stando così le cose, richiamato per analogia quanto esposto ai precedenti consid. 8.1.1 e 8.1.2, le ulteriori pretese salariali dell'attore possono essere evase come segue.

E. 8.2.2.1

Ritenuto che, come rilevato dal Pretore aggiunto e qui nemmeno censurato, la convenuta non ha contestato in duplice l'inabilità lavorativa dell'attore al 100% dal 1° gennaio al 31 maggio 2015 e la pretesa salariale che gliene derivava, entrambe debitamente comprovate, e che quest'ultima pretesa è stata contestata dalla convenuta, oltretutto solo genericamente, per la prima volta e con ciò in modo irritato solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), il giudizio con cui la pretesa di fr. 4'892.15 formulata a quel titolo dall'attore è stata accolta va senz'altro confermato.

E. 8.2.2.2

Dovendosi ammettere, sulla base degli ulteriori certificati medici agli atti (doc. AL e AM), l'inabilità lavorativa dell'attore al 100% dal 1° giugno al 1° novembre 2015 ed al 50% fino al 1° dicembre 2015 (inabilità che alla luce di quanto si è detto in precedenza deve pure essere considerata in relazione di causalità con l'infortunio del 17 dicembre 2013) e non essendo stata validamente contestata in questa sede - non bastando l'obiezione generica della convenuta " si osserva l'evidente indebito arricchimento dell'attore provocato dalla sentenza" rispettivamente "la pretesa deve dunque essere respinta, per mancanza di danno " o ancora l'accenno al fatto che " gli elementi sono tutti agli atti, in primis le decisioni della S_____ ed inoltre tutti i documenti relativi alle indennità di disoccupazione (doc. AI e ss), nonché alle prestazioni assistenziali (doc. AN) ricevute dall'attore " - l'entità della pretesa salariale per quel periodo fatta valere con le conclusioni dall'attore (p. 14 seg.) poi accolta dal Pretore aggiunto, che l'aveva ritenuta non contestata e documentata, quella pretesa, pari a fr. 32'162.45, non può essere rimessa in discussione. Del resto la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha ritenuto di spiegare per quali ragioni, oltre a quelle già evase sopra al consid. 8.2.1, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a riconoscere il risarcimento di quella somma né ha proposto un eventuale calcolo alternativo.

E. 8.2.2.3

Atteso che l'attore non ha più preteso di essere inabile al lavoro successivamente al 30 novembre 2015, nulla può invece essergli risarcito per le eventuali perdite salariali da dicembre 2015 ad aprile 2016, che non risultano così essere in relazione di causalità con l'infortunio del 17 dicembre 2013.

E. 8.3

La convenuta ha obiettato che la pretesa dell'attore relativa al bonus e alla partecipazione agli utili societari 2014, pari a fr. 2'560.-, non poteva essergli riconosciuta, essendo stata esplicitamente contestata al punto 6 (recte : 6.1 e 7) della risposta e non essendo stato provato che quell'importo fosse dovuto ai dipendenti. La censura non può trovare accoglimento. La convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata con l'assunto pretorile secondo cui questa pretesa, come le altre per risarcimento del danno patrimoniale, sarebbe stata da lei contestata solo in modo generico, ritenuto che l'altra sua obiezione secondo cui non era stato provato che quell'importo fosse dovuto ai dipendenti era nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). È per altro incontestabile che le frasi ai punti 6.1 e 7 della risposta " per questo motivo, le pretese salariali contenute in questo punto, sono integralmente contestate, comprese le spese pre-processuali, nonché quelle per torto morale " rispettivamente " per i motivi esposti in precedenza, si contesta ogni singola pretesa in questo punto " costituivano una contestazione generica, di per sé tale da consentire al giudice di accogliere la pretesa

senza necessità di assumere altre prove.

E. 8.4

La convenuta ha contestato di essere tenuta a risarcire all'attore le spese legali preprocessuali, pari a fr. 3'856.70 (doc. V). La censura dev'essere disattesa. Nella misura in cui essa ha preteso che la pretesa fosse stata esplicitamente contestata al punto 6 (recte : 6.1 e 7) della risposta, si può rinviare per analogia a quanto si è appena detto con riferimento alla pretesa per il bonus e la partecipazione agli utili societari 2014. Nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è invece l'altra tesi della convenuta secondo cui le spese preprocessuali così fatturate, oltretutto sproporzionate, neppure avrebbero potuto essere risarcite essendo riferite al tentativo di raggiungimento di un accordo bonale (petizione p. 11) che era però stato sin dall'inizio escluso dai suoi rappresentanti (doc. 2).

E. 9

Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello della convenuta, che la petizione può essere accolta per fr. 71'348.30 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 su fr. 3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr. 49'491.60 e dal 28 aprile 2017 su fr. 18'000.-. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state calcolate su un valore litigioso di fr. 86'730.55.

E. 10

Appurata documentalmente la persistenza dello stato di indigenza dell'attore (attestata segnatamente dalla comprovata esistenza di attestati di carenza beni a suo carico) e considerato che la sua resistenza in seconda istanza, a prescindere dall'esito dell'appello, non poteva di principio essere considerata priva di probabilità di esito favorevole già in considerazione del giudizio, a lui favorevole, di primo grado (DTF 139 III 475 consid. 2.3; II CCA 10 marzo 2017 inc. n. 12.2015.139 e 194), la sua richiesta volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale può senz'altro essere accolta. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 29 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 aprile 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata: 1. La petizione 10 febbraio 2015 è parzialmente accolta. 1.1 AP 1 è condannata a pagare a AO 1 fr. 71'348.30 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 su fr. 3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr. 49'491.60 e dal 28 aprile 2017 su fr. 18'000.-. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 300.- sono poste per fr. 3'800.- a carico di AP 1 e per fr. 2'500.- a carico di AO 1 e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 deve inoltre corrispondere a AO 1 fr. 3'500.- per ripetibili parziali. Questo importo sarà dedotto dalla nota del patrocinatore a carico dello Stato. § Rimane riservata la revoca del gratuito patrocinio in caso di crescita in giudicato della presente sentenza. II. L'istanza 17 agosto 2017 di gratuito patrocinio per la procedura di appello di AO 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell'RA 2. III. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono a carico dell'appellante per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico dell'appellato e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. L'appellante rifonderà all'appellato fr. 2'500.- per parti di ripetibili di appello. IV. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.